

DELIBERAZIONE 28 MAGGIO 2024
207/2024/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEI COSTI PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE, RELATIVI AI SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE E AI CONCENTRATORI, PER GLI ANNI 2011-2016, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ITALGAS RETI S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1296^a riunione del 28 maggio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIU);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", come modificata in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS, e come prorogata, sino al 31 dicembre 2013, con la

- deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi”, come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIUC 2014-2015);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 651/2014/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIUC);
 - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
 - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, nonché, per il periodo 2017-2019, le modifiche e integrazioni approvate con la deliberazione 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG 2014-2019);
 - la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 389/2017/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 389/2017/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 537/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 537/2019/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 568/2020/R/GAS, di riconoscimento dei costi per il servizio di misura del gas naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, per gli anni 2017 e 2018;
 - la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2021, 413/2021/R/GAS, di riconoscimento dei costi per il servizio di misura del gas naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, per l’anno 2019;

- la deliberazione dell’Autorità, 22 marzo 2022, 114/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, in vigore dall’1 gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità (di seguito: DIEU) 18 aprile 2016, n. 9/2016 (di seguito: determinazione DIEU 9/2016);
- la determinazione del Direttore della DIEU 29 giugno 2018, n. 7/2018 (di seguito: determinazione DIEU 7/2018);
- le istanze per il riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, presentate dalla società Italgas Reti S.p.A. (di seguito: Italgas Reti) per gli anni 2011-2013, ai sensi della determinazione DIEU 9/2016 (di seguito: istanze TEL e CON 2011-2013);
- la comunicazione inviata a Italgas Reti, prot. Autorità P/25372 del 27 luglio 2017, contenente le risultanze istruttorie in relazione alle istanze TEL e CON 2011-2013 presentate da Italgas Reti, presupposto per la deliberazione 389/2017/R/GAS, poi superata a seguito di nuove istanze presentate e sostitutive delle precedenti;
- le istanze TEL e CON presentate da Italgas Reti per gli anni 2011-2016, ai sensi della determinazione DIEU 7/2018, a rettifica delle precedenti già inviate ai sensi della determinazione DIEU 9/2016 (di seguito: istanze TEL e CON 2011-2016);
- la comunicazione inviata a Italgas Reti, prot. Autorità P/17019 del 26 giugno 2019, contenente le risultanze istruttorie in relazione alle istanze TEL e CON 2011-2016 e, fra l’altro, una richiesta di dichiarazione integrativa in merito alla eventuale presenza di costi per la gestione delle SIM per i medesimi anni (di seguito: comunicazione del 26 giugno 2019);
- la comunicazione pervenuta da Italgas Reti, REISAR 49/2019, prot. Autorità A/19948 del 26 luglio 2019, contenente dichiarazioni integrative in relazione ai costi sostenuti per la gestione delle SIM per gli anni 2011-2016 (di seguito: comunicazione del 26 luglio 2019);
- la comunicazione inviata a Italgas Reti, prot. Autorità P/24563 del 27 settembre 2019, contenente nuove risultanze istruttorie, alla luce delle dichiarazioni integrative fornite con la comunicazione del 26 luglio 2019;
- la comunicazione pervenuta da Italgas S.p.A. (di seguito: anche solo Italgas), prot. REISAR n. 69/2020, prot. Autorità A/44065 del 28 dicembre 2020, di richiesta di riconoscimento a consuntivo di costi relativi alla gestione e manutenzione dei gruppi di misura del gas naturale relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 (di seguito: comunicazione del 28 dicembre 2020);
- la comunicazione delle risultanze istruttorie relative all’istanza TEL e CON per l’anno 2019 inviata alla società Italgas Reti, prot. Autorità P/14749 del 30 marzo 2021 (di seguito: comunicazione di risultanze istruttorie relative all’anno 2019);

- la comunicazione pervenuta da Italgas, prot. REISAR n. 12/2021, prot. Autorità A/15369 dell'1 aprile 2021, recante richiesta di Audizione finale davanti al Collegio, e la relativa documentazione trasmessa con prot. REISAR 14/2021, prot. Autorità A/0017139 del 15 aprile 2021 (di seguito: documentazione del 15 aprile 2021), nonché il verbale della Audizione finale, prot. Autorità P/21994 del 20 maggio 2021;
- la comunicazione inviata a Italgas Reti, prot. Autorità P/19501 del 22 marzo 2023, contenente richiesta di informazioni nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 114/2022/R/GAS (di seguito: comunicazione del 22 marzo 2023);
- la comunicazione pervenuta da Italgas, prot. REISAR n. 23/2023, prot. Autorità A/42881 del 23 giugno 2023 (di seguito: comunicazione del 23 giugno 2023);
- la comunicazione inviata a Italgas Reti, prot. Autorità P/18353 del 12 marzo 2024, contenente risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione 114/2022/R/GAS (di seguito: comunicazione del 12 marzo 2024);
- la comunicazione di Italgas, prot. REISAR n. 14/2024, prot. Autorità A/23178 del 28 marzo 2024, di riscontro alla comunicazione del 12 marzo 2024 di risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione 114/2022/R/GAS (di seguito: comunicazione del 28 marzo 2024).

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei concentratori, per il periodo di regolazione 2014-2019, la RTDG 2014-2019 ha previsto la possibilità, per le imprese che abbiano adottato soluzioni *buy*, di presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture con propria determinazione; con la deliberazione 651/2014/R/GAS, l'Autorità ha esteso tale possibilità di riconoscimento anche ai costi sostenuti a partire dall'anno 2011;
- con la deliberazione 537/2019/R/GAS, l'Autorità, al fine di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura, ha ritenuto opportuno riconoscere i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori effettivamente sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste avessero adottato scelte di tipo *make*, *buy* o ibride, consolidando i criteri e le modalità applicative dei principi generali tariffari sottesi all'ammissibilità dei costi non capitalizzati, in coerenza con i generali principi che informano la regolazione tariffaria, quali quello di pertinenza e di efficienza dei costi, nonché con quello di evitare la duplicazione dei costi riconosciuti;
- in particolare, con la medesima deliberazione 537/2019/R/GAS, con riferimento agli anni 2011-2016, l'Autorità ha riconosciuto, nell'ambito del perimetro dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, i soli costi non capitalizzati connessi alle attività di telelettura/telegestione non già coperti dalle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi per il servizio di misura previste dalla RTDG 2014-2019, al netto degli importi già riconosciuti con deliberazione 389/2017/R/GAS, relativi agli anni 2011-2013, ed escludendo inoltre

i costi già riconosciuti con le componenti $t(ins)$ e $t(rac)$, nonché i costi operativi connessi all'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione dei gruppi di misura di classe superiore a G6;

- in relazione all'esigenza di fondare i riconoscimenti tariffari su costi opportunamente documentabili sul piano contabile, il riconoscimento ai sensi della stessa deliberazione 537/2019/R/GAS è stato, per di più, limitato ai casi in cui i costi fossero stati correttamente imputati nell'ambito dei conti annuali separati (di seguito: CAS) ai sensi del TIU, per gli anni 2011-2013, del TIUC 2014- 2015, per gli anni 2014 e 2015, e del TIUC, per l'anno 2016;
- con specifico riferimento ai costi non capitalizzati relativi alla gestione, esercizio o manutenzione dei gruppi di misura del gas, imputati nelle voci della raccolta dati 2011-2016 "A6. Gruppi di misura gas > G6" e "A7. Gruppi di misura gas <= G6", occorre ricordare che:
 - in linea generale, tali costi sono relativi alle attività di esercizio e manutenzione ordinaria dei gruppi di misura, che trovano già copertura nella componente $t(ins)$ e, pertanto, non sono stati considerati ammissibili, esulando dal perimetro dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori;
 - peraltro - come già chiarito alle imprese che avevano presentato istanza di riconoscimento, compresa Italgas Reti (segnatamente con la comunicazione del 26 giugno 2019) - nelle voci in discorso avrebbero potuto essere inclusi i costi del personale incaricato della gestione delle SIM (non capitalizzati); conseguentemente, era stato richiesto alle imprese, attraverso una specifica tabella per gli anni 2011-2016, di chiarire espressamente di aver chiesto il riconoscimento (solo) di detti costi;
 - con comunicazione del 26 luglio 2019, la società Italgas ha dichiarato, in corrispondenza della sola voce "A6. Gruppi di misura gas > G6", "costi del personale incaricato della gestione delle SIM di tutte le connessioni GPRS", un ammontare, relativo al periodo 2011-2016, pari a 10.132.715 euro; tali costi, proprio sulla base della suddetta dichiarazione, sono stati pertanto ritenuti ammissibili e riconosciuti con la deliberazione 537/2019/R/GAS.

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE:

- nell'ambito delle raccolte dati ai fini del riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, per gli anni successivi al 2016, l'impresa Italgas Reti ha fornito precise informazioni anche in relazione ai costi già dichiarati dalla medesima società in occasione delle raccolte dati per gli anni 2011-2016, da cui è palesemente emersa l'estraneità di tali ultimi costi rispetto a quelli oggetto di riconoscimento da parte dell'Autorità; in particolare:
 - con comunicazione del 28 dicembre 2020 (di richiesta di riconoscimento a consuntivo di costi relativi alla gestione e manutenzione dei gruppi di misura del gas naturale relativi agli anni 2017, 2018 e 2019), Italgas Reti, nel richiedere, separatamente dalle specifiche raccolte dati e in aggiunta ai costi

- presentati nell'istanza TEL e CON per l'anno 2019, il riconoscimento, per il medesimo anno, di costi addizionali – concernenti sostanzialmente costi di gestione, esercizio e manutenzione dei gruppi di misura diversi dai costi del personale incaricato della gestione delle SIM – affermava, altresì, che la stessa tipologia di costi le era stata riconosciuta anche negli anni 2011-2016;
- tuttavia, già nella comunicazione di risultanze istruttorie relative all'anno 2019, il responsabile del procedimento prefigurava puntualmente l'impossibilità di riconoscere i richiamati costi addizionali, poiché estranei al perimetro di ammissibilità dei costi TEL e CON, precisando, inoltre, che l'estraneità di tale tipologia di costi non poteva non essere nota alla società, che proprio con riferimento agli anni 2011-2016 aveva dichiarato che i costi di cui chiedeva il riconoscimento fossero esclusivamente "*costi del personale incaricato della gestione delle SIM di tutte le connessioni GPRS*";
 - successivamente alla predetta comunicazione delle risultanze istruttorie, nonché in esito allo svolgimento dell'Audizione finale di cui all'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01 innanzi al Collegio dell'Autorità, Italgas produceva nuove informazioni che, oltre a riguardare la raccolta relativa al riconoscimento dei costi per il 2019, fornivano ulteriori elementi di rilievo in relazione ai costi dichiarati per gli anni 2011-2016;
 - in particolare, nella documentazione del 15 aprile 2021, trasmessa in vista della suddetta Audizione, Italgas, nel fornire il dettaglio dei costi di cui richiedeva il riconoscimento – evidentemente estranei al perimetro e perciò non riconosciuti nella deliberazione relativa ai riconoscimenti del 2019 - ammetteva espressamente e inequivocabilmente di aver indicato i medesimi costi già nella comunicazione dei costi dichiarati per gli anni 2011-2016;
 - le informazioni acquisite nelle occasioni sopra menzionate dimostrano che il riconoscimento dei costi dichiarati da Italgas Reti nella voce "*costo del personale incaricato della gestione delle SIM di tutte le connessioni GPRS*", relativi agli anni 2011-2016, avvenuto con la deliberazione 537/2019/R/GAS, si basa su dichiarazioni inclusive di costi che, in realtà, non sono ascrivibili alla tipologia di cui alla suddetta voce e sono dunque estranei al perimetro dei costi ammissibili.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte delle evidenze di cui sopra, ossia delle informazioni fornite dalla società Italgas Reti, l'Autorità, con la deliberazione 114/2022/R/GAS, ha avviato un procedimento per la rideterminazione degli importi riconosciuti alla medesima società con la citata deliberazione 537/2019/R/GAS e specificamente degli importi dichiarati quali "*costi del personale incaricato della gestione delle SIM*", per gli anni 2011-2016;
- nell'ambito del procedimento avviato con la suddetta deliberazione 114/2022/R/GAS, quindi, è stata trasmessa a Italgas Reti la comunicazione del 22 marzo 2023, con la quale è stato chiesto alla medesima società di indicare - con riferimento ai costi dalla stessa già imputati nelle voci della raccolta dati

2011-2016 “A6. Gruppi di misura gas >G6” e “A7. Gruppi di misura gas ≤G6”, riportati anche nella comunicazione del 26 luglio 2019 - la sola porzione dei costi eventualmente correlata e corrispondente ai costi del personale incaricato della gestione delle SIM;

- con comunicazione del 23 giugno 2023, Italgas ha dato riscontro alla richiesta di cui al precedente alinea, senza tuttavia indicare una porzione di costi effettivamente pertinenti e ammissibile, anzi confermando interamente il contenuto della precedente comunicazione del 26 luglio 2019 e, soprattutto, confermando che fossero da classificare come “*costi del personale incaricato della gestione delle SIM di tutte le connessioni GPRS*” tutti i costi già indicati nella Sezione “A6. Gruppi di misura gas >G6” della raccolta dati 2011-2016; in particolare, nella medesima comunicazione, la società ha affermato che:
 - “[i]n termini generali, si tratta di costi operativi di manutenzione dei convertitori di volume ADD-ON, di riallineamento segnanti contatore meccanico – convertitore di volume ADD-ON, di ripristino della connettività del trasmettitore integrato sul convertitore ADD-ON e di gestione della batteria, nonché di sostituzione delle SIM a decorrere dal passaggio da SAC esterno a SAC di proprietà”;
 - i costi indicati nella citata Sezione “A6 Gruppi di misura gas > G6” dovrebbero trovare comunque riconoscimento tariffario, in quanto i valori parametrici per il riconoscimento dei costi operativi per il servizio di misura, per il periodo regolatorio 2009-2013 e per il periodo regolatorio 2014-2019, sarebbero stati definiti sulla base di CAS “che, per definizione, non potevano rappresentare anche i costi per i sistemi di telelettura e telegestione che gli operatori avrebbero sostenuto solo anni dopo”;
- con la comunicazione del 12 marzo 2024, il responsabile del procedimento ha trasmesso a Italgas Reti le risultanze dell’istruttoria avviata con la deliberazione 114/2022/R/GAS, evidenziando che, non avendo la società indicato, nella propria risposta alla richiesta di informazioni del 22 marzo 2023, l’eventuale porzione dei costi del personale incaricato della gestione delle SIM, avrebbe proposto all’Autorità di procedere alla rideterminazione degli ammontari già riconosciuti alla medesima società con la deliberazione 537/2019/R/GAS per il periodo 2011-2016, decurtando l’intera quota relativa alla voce “A6. Gruppi di misura gas > G6”, per un totale di 10.132.715 euro;
- in particolare, nella suddetta comunicazione delle risultanze istruttorie del 12 marzo 2024, è stato evidenziato:
 - che i costi segnalati dalla società inerivano ad attività di gestione, esercizio o manutenzione dei gruppi di misura, quindi estranei, per loro natura, al perimetro dei costi operativi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori oggetto di riconoscimento tariffario, circoscritto ai soli costi del personale incaricato della gestione delle SIM;
 - che l’ulteriore osservazione di Italgas, secondo cui i costi indicati nella Sezione “A6. Gruppi di misura gas > G6” avrebbero dovuto trovare comunque riconoscimento tariffario, risultava infondata, in quanto:

- la regolazione di riferimento non prevedeva (né prevede) il riconoscimento integrativo dei costi indicati dalla società, relativi alla manutenzione dei gruppi di misura, in particolare del convertitore di volume;
- l’Autorità, in sede di determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi operativi del servizio di misura e delle regole di aggiornamento di tali corrispettivi nel corso del periodo regolatorio, ha già tenuto conto delle discontinuità attese a seguito del mutamento di assetto della gestione del servizio di misura (ovvero del passaggio graduale dalla gestione manuale del dato di misura alla telegestione), non prevedendo alcun obiettivo in termini di recupero di produttività, ossia fissando l’*X-factor* pari a 0, pur nella prospettiva di una riduzione nel tempo del costo di tale attività;
- che la regolazione ha garantito comunque, su base parametrica, la copertura dei costi inerenti alla gestione e manutenzione dei misuratori da parte del distributore, basandosi su dati di costo relativi alla gestione “manuale” dei dati di misura;
- da ultimo, per completezza, che, nell’ambito dell’istruttoria, erano stati appurati anche ulteriori elementi di criticità, concernenti le modalità con cui la società aveva proceduto all’attribuzione dei costi oggetto di richiesta di riconoscimento tariffario nell’ambito dei CAS, ricordando che, in base alla regolazione di riferimento, la corretta imputazione nell’ambito dei CAS dei costi oggetto di richiesta di riconoscimento tariffario, secondo le disposizioni in materia di separazione contabile, costituisce condizione necessaria per il loro effettivo riconoscimento.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 28 marzo 2024, Italgas ha dato riscontro alla comunicazione di risultanze istruttorie del 12 marzo 2024, ribadendo quanto già asserito nella precedente comunicazione del 23 giugno 2023 in merito al mancato dimensionamento dei costi in questione in seno alla regolazione tariffaria di riferimento e, inoltre, aggiungendo osservazioni circa l’utilizzo dell’*X-factor* e l’allocazione delle voci di costo nei CAS; in particolare:
 - quanto all’asserito mancato dimensionamento dei costi operativi richiesti nell’ambito della regolazione, Italgas ha osservato che l’Autorità non avrebbe tenuto conto dei costi dei quali la stessa ha chiesto il riconoscimento, relativamente agli anni 2011-2016, in quanto il dimensionamento dei costi riconoscibili sarebbe stato basato su anni *benchmark* coincidenti con il 2006 e il 2011, ovvero con anni in cui tali costi non potevano esservi poiché derivanti dall’attività di telelettura e telegestione, avviata solo successivamente;
 - in merito all’utilizzo dell’*X-factor* quale strumento idoneo a tenere conto delle discontinuità nell’assetto di gestione del servizio di misura, Italgas ha

osservato che tale fattore, esprimendo un obiettivo di recupero della produttività, si muoverebbe *“nella direzione esattamente opposta rispetto a quella prospettata dall’Autorità a giustificazione del mancato riconoscimento aggiuntivo di tali costi, in quanto, a ben vedere, mira a diminuire (o, al più, quando posto pari a zero, a mantenere inalterato) il generale livello di recupero tariffario dei costi di settore”*;

- in merito all’asserita non corretta allocazione delle varie voci di costo all’interno dei CAS, Italgas ha osservato che *“i valori dichiarati ai fini della raccolta dei dati relativi ai sistemi di telelettura e telegestione sono tutti presenti nella contabilità della Società e che la loro attribuzione nei singoli comparti dei CAS rispecchia appieno le regole indicate dalla regolazione di riferimento sull’*unbundling contabile*”*, aggiungendo altresì i risultati della verifica svolta sulle modalità di imputazione dei costi nei CAS a seguito dei rilievi mossi dall’Autorità nella comunicazione delle risultanze istruttorie;
- in realtà, quest’ultima comunicazione della società non fornisce elementi nuovi, né argomenti ulteriori rispetto a quelli già svolti nel corso dell’istruttoria, e già confutati dal responsabile del procedimento nelle risultanze contenute nella comunicazione del 12 marzo 2024;
- le prime due osservazioni di Italgas di cui alla comunicazione del 28 marzo 2024 concernono la scelta dell’Autorità consistente nell’aver circoscritto ai soli costi del personale incaricato della gestione delle SIM il perimetro dei costi operativi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori oggetto di riconoscimento tariffario; sul punto, occorre preliminarmente precisare che tale scelta esula dal presente procedimento, essendo certamente nota all’impresa, destinataria della comunicazione del 26 giugno 2019, con la quale era stato chiarito che, ai fini del riconoscimento, nella voce *“Costi non capitalizzati delle voci A6 e A7 “Gruppi di misura gas”: solo quota costi gestione SIM ammissibili per cui si chiede il riconoscimento”* avrebbero potuto inserire solo ed esclusivamente i costi riferiti al personale incaricato della gestione delle SIM;
- con riferimento ai rilievi formulati in merito alle modalità di attribuzione dei costi oggetto di richiesta di riconoscimento nell’ambito dei CAS, le osservazioni di Italgas non appaiono risolutive delle criticità evidenziate e, in ogni caso, non avrebbero legittimato il riconoscimento dei costi pretesi dalla società; ciò in ragione della circostanza decisiva per cui i costi di cui Italgas pretende il riconoscimento (per come ampiamente chiarito nella comunicazione delle risultanze istruttorie, come sopra richiamate) sono estranei al perimetro previsto dalla regolazione dell’Autorità.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, alla luce degli esiti dell’istruttoria condotta e sopra descritta, concludere il procedimento avviato con la deliberazione 114/2022/R/GAS, procedendo alla rideterminazione degli importi riconosciuti con deliberazione 537/2019/R/GAS a Italgas Reti, a copertura dei costi operativi relativi ai sistemi di

telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2011-2016, con particolare riferimento ai costi dichiarati come “*costi del personale incaricato della gestione delle SIM*”, in linea con le risultanze istruttorie trasmesse dagli Uffici con comunicazione del 12 marzo 2024;

- sia opportuno, a tal fine, procedere alla rideterminazione degli ammontari già riconosciuti per il periodo 2011-2016 a Italgas Reti con la deliberazione 537/2019/R/GAS, decurtando gli importi imputati dalla società in corrispondenza della voce “A6. *Gruppi di misura gas > G6*”, per un totale di 10.132.715 euro, sulla base dei medesimi criteri previsti dalla deliberazione 537/2019/R/GAS;
- sia opportuno, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 537/2019/R/GAS, stabilire che:
 - i costi operativi riconosciuti con il presente provvedimento, relativi agli anni 2011-2013, vadano ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura di cui all’articolo 26, comma 2, lettera b), della RTDG 2009-2012;
 - i costi operativi riconosciuti con il presente provvedimento, relativi agli anni 2014-2016, vadano ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all’articolo 37, comma 1, della RTDG 2014-2019;
- sia opportuno stabilire che la Cassa per i servizi energetici e ambientali proceda alla rideterminazione degli ammontari di perequazione dei ricavi del servizio di misura di cui all’articolo 46 della RTDG, considerando gli importi approvati con la presente deliberazione, e che il saldo vada ad alimentare il conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui alla RTDG

DELIBERA

1. di concludere il procedimento avviato con la deliberazione 114/2022/R/GAS, procedendo alla rideterminazione degli importi riconosciuti con deliberazione 537/2019/R/GAS alla società Italgas Reti S.p.A., a copertura dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni dal 2011 al 2016, con particolare riferimento ai costi dichiarati come “*costi del personale incaricato della gestione delle SIM*”;
2. di ripubblicare nelle *Tablelle da 1 a 6* allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante, gli ammontari riconosciuti per gli anni dal 2011 al 2016 alla società Italgas Reti S.p.A., procedendo alla contestuale rideterminazione degli ammontari precedentemente riconosciuti con la deliberazione 537/2019/R/GAS;
3. di stabilire che i costi operativi riconosciuti di cui al punto 2, relativi agli anni 2011-2013, vadano ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all’articolo 26, comma 2, lettera b), della RTDG 2009-2012;

4. di stabilire che i costi operativi riconosciuti di cui al punto 2, relativi agli anni 2014-2016, vadano ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 37, comma 1, della RTDG 2014-2019;
5. di stabilire che la Cassa per i servizi energetici e ambientali proceda a regolare le partite a conguaglio di cui ai precedenti punti 3 e 4, come riportate nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, utilizzando, a tal fine, il conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'articolo 77 della RTDG;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla società Italgas Reti S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini